



COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

PROT. n. 6009 DEL 07 DIC. 2023

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 del 01/12/2023

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO A DIPENDENTE PUBBLICO IN QUIESCENZA – FRANCO MANGO. PROVVEDIMENTI. CONNESSI E CONSEGUENTI.
----------	---

L'anno Duemilaventitre e questo giorno uno del mese di Dicembre ore 19.00 in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Sigg.:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	MODALITA'
1	Dott. LISTA Nicola	Sindaco	x		IN PRESENZA
2	Avv. BERNARDO Andrea	Vice Sindaco	x		IN PRESENZA
3	PICERNO Roberta	Assessore	x		IN VIDEOCONFERENZA

Assegnati n. 3 - In carica n. 3 - Presenti n. 3 - Assenti n. 0

Presiede il Dott. LISTA Nicola in qualità di Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa PANZARDI Filomena, in videoconferenza

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti,

DICHIARA

aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.i.;

Letto lo Statuto Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nella fase preventiva della formazione dell'atto, è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato espresso parere favorevole, per le rispettive competenze, di regolarità tecnica, amministrativa e contabile dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio I – Gestione Risorse Umane - Tributi – Economico/Finanziario – Contabilità;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato in fase preventiva della formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali, come prevedono il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche.

DATO ATTO:

Che sino al 31.08.2023 è stato in servizio presso questo Ente il signor Pasquale MODARELLI, vigile urbano – Area degli Istruttori, full time ed a tempo indeterminato vigile urbano, collocato a riposo a far data dal 01.09.2023, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio I – Gestione Risorse Umane - Tributi – Economico/Finanziario – Contabilità n. 29 del 30.03.2023;

Che sino al 31.10.2023 è stato in servizio presso questo Ente il signor Franco MANGO, vigile urbano – Area degli Istruttori, full time ed a tempo indeterminato vigile urbano, collocato a riposo a far data dal 01.11.2023 giusta Determinazione del Responsabile del Servizio I – Gestione Risorse Umane - Tributi – Economico/Finanziario – Contabilità n. 36 del 23.05.2023;

Che il sig. MANGO Franco ha svolto anche il ruolo di Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio V – Polizia Municipale del Comune di Colobrarò a decorrere dal 01.06.2019, giusta Decreto n. 7 del 31.05.2019, e sino al 31.10.2023, da ultimo giusta Decreto n. 17 del 30.09.2022 relativo al periodo 01.10.2022 - 31.12.2023;

Che con la determinazione del Segretario Comunale n. 94 in data 21.09.2023 si è stabilito di procedere all'assunzione della Sig.ra Bevilacqua Egidia, a seguito di utilizzo di apposita graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24.12.2003 n. 350, a tempo parziale a 24 (ventiquattro) ore e determinato dal 25.09.2023 al 31.03.2024 per il profilo di Agente di Polizia Locale – Area Istruttori presso il Comune di Colobrarò (Mt);

Che in data 21.09.2023 è stato sottoscritto debito contratto di lavoro a tempo determinato e part time a 24 ventiquattro) ore con decorrenza dal 25.09.2023 e scadenza al 31.03.2024;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 7.08.2023 è stato approvato in via definitiva il PIAO 2023/2025, comprendente in particolare la Sezione 3.3 – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, la cui Parte I "Programmazione Strategica Risorse Umane" prevede per l'anno 2024 l'assunzione -a tempo pieno e indeterminato- di n.1 unità di agente di polizia locale (area istruttori) da assegnare al Servizio di Polizia Municipale;

Che, di conseguenza, con Deliberazione n. 98 del 12.10.2023 la Giunta Comunale ha inteso dare attuazione al PIAO 2023/2025, disponendo l'avvio delle procedure di assunzione previste dal Piano Occupazionale 2023/2025, all'uopo individuando il responsabile delle procedure assunzionali ed il responsabile del procedimento.

DATO ATTO che l'Amministrazione ha preventivamente effettuato una ricognizione tra lo scarno personale dipendente dell'Ente, riscontrando l'assoluta assenza di professionalità interne in grado di assicurare la formazione del personale neo-assunto, stante, peraltro, la generale carenza di organico in tutti i Servizi.

LETTO l'articolo 5-comma 9 del Decreto-Legge n. 95 del 6.07.2012, concernente *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7.08.2012, il quale dispone che:

- è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
- gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito;
- per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione, potendo rendicontare eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata.

PRECISATO che l'art. 17, comma 3, della Legge Delega n. 124 del 7.8.2015, G.U. Serie generale n. 187 del 13.8.2015, ha stabilito che gli incarichi ai soggetti in quiescenza potranno essere concessi senza limiti di durata, a condizione che l'incarico sia gratuito, tranne che per gli incarichi dirigenziali o direttivi i quali hanno il limite annuale.

RICORDATO che in attuazione di detta disposizione, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato due circolari, la n. 6/2014 e la n. 4/2015.

CONSIDERATO che:

- La prima specifica espressamente che *"la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica....Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale"*;
- La circolare precisa altresì che, ai fini della applicazione dei divieti, occorre prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi, invece, considerare l'oggetto dell'incarico.

RICORDATO che la Corte dei Conti – Sezione Centrale di Controllo di Legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato – ha ritenuto che *"il divieto (...), in quanto norma limitatrice, è da valutare sulla base del criterio di stretta interpretazione enunciato dall'art. 14 delle preleggi, che non consente operazioni ermeneutiche di indirizzo estensivo, fondate sull'analogia"* (deliberazione n. SCCLEG/23/2014/PREV). Il divieto di interpretazioni estensive o analogiche è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa venendo in rilievo una norma che limita un diritto costituzionalmente garantito *"quale quello di esplicare attività lavorative svolte sotto qualunque forma giuridica"* (cfr. Consiglio di Stato, parere n. 309/2020); pertanto, l'interpretazione restrittiva dell'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, è dettata dall'esigenza di evitare una irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale che ammette limitazioni a carico di questi ultimi purché imposte in relazione ad un apprezzabile interesse pubblico (cfr. Corte Cost., sent. nn. 566/1989, 406/1995, 33/2013).

RILEVATO che la successiva circolare n. 4/2015, integrativa delle indicazioni della precedente, specifica che il divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 *"riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici"*.

ATTESO che le due circolari, come evidenziato dai pareri espressi dalle Sezioni Regionali di Controllo per la Liguria (deliberazione n. 27/2016/PAR), per la Basilicata (deliberazione n. 38/2018/PAR) e per la Lombardia (deliberazione n. 126/2022/PAR) della Corte dei Conti, *"non sono antitetiche ma si integrano tra loro, in quanto la seconda si limita a chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell'art. 90 del Tuel sia possibile, nell'ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati"*.

ASSERITO che la tassatività delle fattispecie vietate, dunque, fa sì che le attività consentite possano ricavarsi a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 non essere ricomprese nel divieto di legge, ferma restando, al contempo, la necessità di evitare interpretazioni elusive della disposizione in esame, come evidenziato sia dalle due circolari richiamate sia dalla giurisprudenza contabile secondo cui *"al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto normativo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 95/2012, occorre prescindere dal nomen juris utilizzato e guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato"* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 60/2022/PAR; Sez. Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 139/2022/PAR).

RICORDATO che sia la Sezione Regionale di Controllo per il Lazio (deliberazione n. 88/2023/PAR) sia la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria (deliberazione n. 66/2023/PAR), sulla base del carattere tassativo delle fattispecie contemplate dall'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 (come già in precedenza sottolineato), hanno escluso che l'attività di supporto ed affiancamento rientri nell'ambito di applicazione della norma in questione, nella misura in cui tale attività di "assistenza" (consentita) si diversifichi da quelle di studio e consulenza (vietate): si deve trattare, cioè, di una attività di assistenza "che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile" (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 38/2018/PAR; Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 126/2022/PAR).

RAMMENTATO che la Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata, con deliberazione n. 62/2023/PAR del 10.10.2023:

- ha ritenuto di dover dare continuità al predetto orientamento, considerato che l'attività di "formazione iniziale" e di "primo affiancamento" ovvero l'attività volta «ad illustrare al dipendente neoassunto, che non abbia una pregressa esperienza "sul campo" nell'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli» si estrinseca nella "formazione operativa" e nel "primo affiancamento" del personale neo-assunto (sul punto vedasi Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 66/2023/PAR), ovvero in una prestazione nettamente distinta dagli "incarichi di studio e di consulenza" vietati dall'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012;
- ha precisato che l'attività di "formazione iniziale" e di "primo affiancamento" ovvero una attività volta «ad illustrare al dipendente neoassunto, che non abbia una pregressa esperienza "sul campo" nell'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli» è esclusa dal divieto dell'art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 se consiste... "nella formazione operativa" e nel "primo affiancamento" del personale neo-assunto. Non integrando né un'attività di studio destinata a confluire in una relazione illustrativa che descriva i risultati dello studio e le soluzioni proposte, né nella formulazione di un giudizio da parte di un esperto di comprovata esperienza, trattandosi al contrario della mera condivisione, con il personale neo-assunto,

dell'esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell'esercizio delle mansioni in precedenza affidatigli";

- ha rammentato che l'incarico individuale da conferire dovrà necessariamente rispettare i limiti all'uopo fissati dall'art. 7, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 (con particolare riguardo alla natura temporanea della prestazione da eseguire, destinata a soddisfare una esigenza di carattere straordinario ed eccezionale nonché alla congruità del relativo compenso), si dovrà prestare attenzione al trattamento pensionistico in godimento, atteso che «...nell'ipotesi in cui il soggetto già collocato in quiescenza si sia avvalso del regime di pensione anticipata previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (cd. quota 100, poi divenuto 102 e 103) trova applicazione la previsione di cui all'articolo 14, comma 3, del menzionato decreto secondo cui "la pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti dal lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui". In tali fattispecie, pertanto, all'eventuale incarico a titolo oneroso consegue la sospensione del trattamento pensionistico» (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 133/2023/PAR).

RILEVATO che, per la specificità delle funzioni dell'ufficio di Polizia Locale, si ravvisa l'esigenza di utilizzare il suddetto *ex* dipendente, attualmente collocato in pensione, al fine di assicurare il trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa al personale assegnato alla predetta unità organizzativa neoassunto, a mezzo svolgimento a titolo gratuito dell'attività di formazione iniziale, di primo affiancamento e di attività volta ad illustrare al dipendente neoassunto, non avente una pregressa esperienza "sul campo", l'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli.

CONSIDERATO che secondo la dottrina e la prassi in materia:

- ✓ I suddetti incarichi sono conferiti a dipendenti pubblici in quiescenza, sulla base dell'esperienza maturata nella materia oggetto di incarico, nonché sui titoli di studio specifici per l'espletamento dell'attività medesima, che si potranno evincere dal curriculum professionale del candidato;
- ✓ La normativa non fa distinzione tra le varie ipotesi di quiescenza, anche secondo la Corte dei Conti la normativa non pone alcuna discriminazione circa le condizioni soggettive e la tipologia di pensionamento: pensione di vecchiaia, anzianità, anticipata, eccetera (ex multis stessa sez. delibere n. 35/2014, 27/2014, 28/2014);
- ✓ L'utilizzazione di dipendenti in quiescenza non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma di servizio, di tipo onorario e gratuito;
- ✓ Il fatto che non si tratti di vera e propria assunzione e che non si instauri alcun rapporto di tipo subordinato, ma solo onorario e gratuito di servizio, porta ad escludere l'inserimento nel piano triennale delle assunzioni di personale.

ATTESO che gli incarichi a titolo gratuito ad *ex* dipendenti pubblici potranno essere svolti con le seguenti modalità:

- ✓ autonomamente, sia all'interno della sede municipale sia all'esterno, senza vincolo di subordinazione e senza continuità nell'esecuzione delle prestazioni;
- ✓ con utilizzo di tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto espletamento dell'attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
- ✓ con mezzi e attrezzature proprie dell'incaricato o del Comune;
- ✓ senza alcun inserimento nell'organizzazione dell'ente;
- ✓ con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali l'incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all'incarico;
- ✓ senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti.

PRESO ATTO:

- della circolare INAIL 8.03.2017 n. 60010 inerente gli obblighi assicurativi per gli incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza, da assolversi con le modalità della speciale "gestione per conto" o della gestione assicurativa ordinaria in presenza di collaborazione;
- dei chiarimenti dell'INAIL, desunti dalla Circolare INAIL n. 81/2015, secondo cui i Comuni devono seguire la procedura di abilitazione prevista per la gestione ordinaria di assicurazione.

DATO ATTO:

Che, al fine di raggiungere tempestivamente e correttamente gli obiettivi amministrativi, si rende necessario avvalersi di personale qualificato che già conosca la normativa e le procedure;

Che, quindi, al fine di conseguire gli obiettivi sopra indicati, si reputa utile, opportuno, nonché necessario poter attribuire incarico di collaborazione esterna al signor Franco MANGO, avente ad oggetto i compiti e le attività di Responsabile del Servizio Servizio V - Polizia Municipale, i cui compiti/funzioni sono dettagliati nell'art. 23 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Che lo stesso presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza e di affidabilità nel settore di cui all'incarico da conferirsi, avendo già svolto per questo Ente prestazioni di servizio professionale di egual contenuto con esiti positivi.

Che il sig. Franco MANGO, all'uopo interpellato, allo stato si è dichiarato disponibile a svolgere sino al 31.03.2024, a fronte del mero rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute e da rendicontarsi, a titolo gratuito l'attività di formazione iniziale, di primo affiancamento e di attività volta ad illustrare al dipendente neoassunto, non avente una pregressa esperienza "sul campo", l'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli.

RITENUTO, pertanto, di affidare allo stesso l'incarico fiduciario di curare la formazione iniziale, il primo affiancamento e di illustrare al dipendente neoassunto, non avente una pregressa esperienza "sul campo", l'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, le modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli, secondo le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento.

PRECISATO che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione e supporto che, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente.

EVIDENZIATO che per lo svolgimento di tali incarichi l'Amministrazione Comunale renderà disponibili documentazioni, informazioni, atti, accessi a sistemi informativi e ogni altro materiale che si renderà necessario.

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l'allegato schema di disciplinare per il conferimento dei suddetti incarichi a titolo gratuito.

ATTESO, dunque, che nelle more della predisposizione ed approvazione del PIAO 2024/2026 e nella imminenza della predetta assunzione di un'unità di personale, si rende necessario, nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, procedere all'affidamento del predetto incarico a titolo gratuito.

RICHIAMATI lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento Uffici e Servizi;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento di un incarico di collaborazione esterna ad ex dipendente in possesso di specifica professionalità nell'ambito del Servizio di Polizia Locale, al fine di assicurare la continuità dell'azione del medesimo Servizio;

CON voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA DI

- 1) **STABILIRE** che quanto in narrativa e premessa, qui da intendersi integralmente trascritto, è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui ne costituisce motivazione;
- 2) **AUTORIZZARE**, quale indirizzo generale, il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici in quiescenza, a condizione che siano a titolo gratuito, così come stabilito dall'art. 5, comma 9. del D.L. 95/2012 come modificato dalla Legge 135/2012, sulla base dell'esperienza maturata nella materia oggetto di incarico, nonché sui titoli di studio specifici per l'espletamento dell'attività medesima;
- 3) **AFFIDARE** al sig. Franco MANGO, in atti generalizzato, già dipendente dell'Ente e già Responsabile del Servizio di Polizia Locale, attualmente collocato in pensione, in ragione della verificata disponibilità dello stesso, l'incarico fiduciario di collaborazione a titolo gratuito destinato a curare la formazione iniziale, il primo affiancamento e l'illustrazione al dipendente neoassunto, non avente una pregressa esperienza "sul campo", dell'esercizio di funzioni analoghe a quelle che è chiamato a svolgere presso l'ente, e delle modalità operative di svolgimento delle mansioni assegnatigli, secondo le modalità di svolgimento stabilite nel disciplinare d'incarico allegato al presente provvedimento sino al 31.03.2024, fermo restando il solo rimborso delle spese vive e documentate, ove sostenute, ai sensi dell'articolo 5-comma 9 del D.L. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché in ossequio alle disposizioni contenute nelle circolari del Ministero della Funzione Pubblica n. 6/2014 e n. 4/2015;
- 4) **CORRISPONDERE**, pertanto, al predetto professionista esclusivamente il rimborso delle eventuali spese, su presentazione di rendicontazione e nota spesa, previo riscontro dell'effettivo espletamento dell'incarico medesimo;
- 5) **IMPEGNARSI** ad assolvere agli obblighi assicurativi, relativi all'incarico gratuito a soggetto in quiescenza, con le modalità della gestione assicurativa ordinaria;
- 6) **DARE ATTO** che i suddetti incarichi verranno svolti con le seguenti modalità:
 - ✓ autonomamente, sia all'interno della sede municipale sia all'esterno, senza vincolo di subordinazione e senza continuità nell'esecuzione delle prestazioni;
 - ✓ con utilizzo di tutte le strumentazioni in dotazione del Comune necessarie per il corretto espletamento dell'attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;
 - ✓ con mezzi e attrezzature proprie dell'incaricato o del Comune;
 - ✓ senza alcun inserimento nell'organizzazione dell'ente, restando inteso che le attività verranno espletate a supporto e collaborazione di attività di competenza della Polizia Locale;
 - ✓ con vincolo di riservatezza su decisioni, informazioni, notizie e dati di ogni tipo dei quali l'incaricato potrebbe venire a conoscenza per motivi legati all'incarico;
 - ✓ senza vincolo di orari e di presenza prestabiliti;
- 7) **APPROVARE** l'allegato schema di disciplinare di collaborazione a titolo gratuito a soggetto in quiescenza;
- 8) **AUTORIZZARE**, infine, il Segretario Comunale alla sottoscrizione del disciplinare di incarico professionale a titolo gratuito e nella attuale fattispecie quello con il signor MANGO Franco;
- 9) **NOMINARE RUP** il responsabile Servizio I – Gestione e Risorse Umane - Tributi – Economico/Finanziario – Contabilità, la dott.ssa Rosa Cavallo, la quale dovrà porre in essere gli atti

amministrativi e procedurali consequenziali, tra cui comunicare il suddetto incarico a titolo gratuito all'Anagrafe delle prestazioni, sull'applicativo "PerlaPA" del Dipartimento della Funzione pubblica;

10) ASSEGNARE la somma di € 500,00 per far fronte agli oneri assicurativi e ad eventuali rimborsi spese, da imputare al capitolo 13999 del Bilancio 2023/2024.

11) RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134-comma 4 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26



Visto: sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica e amministrativa e contabile si dichiara di aver espresso parere come riportato nel testo deliberativo.

Il responsabile del servizio interessato

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

F.to Dott.ssa Rosa CAVALLO

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Il Presidente

F.to Dott. Nicola LISTA


Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni continui e consecutivi. N. 704

Dalla residenza Municipale, li

07 DIC. 2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI



Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione viene data comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

07 DIC. 2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07 DIC. 2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii..

Dalla residenza Municipale, li

07 DIC. 2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

F.to Dott. _____

Visti gli atti di ufficio, si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Dalla residenza Municipale, li

07 DIC. 2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Filomena PANZARDI

